

FOGLIO FEDERALE

Anno XVI^o.

Berna, 8 novembre 1933.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale* del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale* del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al *Foglio Federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio Ufficiale* del Cantone Ticino in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 16 gennaio 1934.

Legge federale

per

la protezione dell'ordine pubblico.

(Del 13 ottobre 1933.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA.

visto l'articolo 64 *bis* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 1933;

decreta :

Art. 1.

Chiunque, sia davanti ad un'adunanza o ad un assembramento di persone, sia per mezzo della stampa o di scritti od immagini riprodotti in un altro modo, oppure della radiofonia o del grammofofono incita ad un reato contro lo Stato o l'ordine pubblico, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la detenzione. Incitamento
a reati.

Art. 2.

¹ Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, durante il quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con la detenzione o con la multa. Sommosa.

² Va esente da pena il partecipante che siasi ritirato, in seguito a ingiunzione dell'autorità, senza aver commesso violenze nè incitato alla violenza.

Art. 3.

Mene contro
la discipli-
na militare.

1 Chiunque, sia davanti ad un'adunanza o ad un'assemblea di persone, sia per mezzo della stampa o di scritti od immagini riprodotti in altro modo, oppure della radiofonia o del grammofono, provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione,

chiunque, nelle medesime condizioni, lancia o divulga affermazioni ch'egli sa essere false e che sono tali da discreditare lo esercito,

chiunque incita una persona obbligata al servizio personale, alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione,

è punito con la detenzione e, nei casi meno gravi, con la multa.

2 La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole abbia provocato o incitato alla sedizione o ad atti preparatori per la sedizione.

Art. 4.

Violenze contro adunanze o cortei.

Chiunque con atti di violenza contro persone o cose impedisce o disturba adunanze o cortei,

è punito con la detenzione e, nei casi meno gravi, con la multa.

Art. 5.

Partecipazione ad una adunanza o ad un corteo vietati.

Chiunque partecipa su una pubblica via o piazza ad un'adunanza o ad un corteo vietati dal Consiglio federale o da un governo cantonale oppure da un'autorità competente in base al diritto cantonale, o non osserva le condizioni o le restrizioni a cui era subordinato il permesso di tenere l'adunanza o il corteo, oppure incita a siffatte infrazioni, è punito con la detenzione fino a due anni o con la multa fino a cinquemila franchi. Le due pene possono essere cumulate.

Art. 6.

Ostacolo allo esercizio dei pubblici poteri e loro usurpazione.

Chiunque fonda un'associazione che mira, o la cui attività è intesa ad ostacolare o a turbare con mezzi illegali l'azione delle autorità della Confederazione o dei Cantoni o l'esecuzione delle leggi o ad esercitare, senza l'autorizzazione del Consiglio federale o di un Governo cantonale, un potere che ordinariamente è riservato agli organi statali,

chiunque aderisce ad una siffatta associazione o partecipa alle sue mene,

chiunque incita alla costituzione di siffatte associazioni o ne segue le istruzioni;

è punito con la multa fino a mille franchi e, in caso di recidiva, con la detenzione fino ad un anno, combinata con la multa fino a cinquemila franchi.

Art. 7.

¹ Chiunque costituisce o alimenta provviste di armi o munizioni o distribuisce armi o munizioni è punito con la detenzione. Gli stranieri sono inoltre espulsi. Le armi e le munizioni sono confiscate.

Provvista e distribuzione di armi o munizioni.

² Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili in quanto l'autorità federale o cantonale competente abbia ordinato o permesso il deposito o la distribuzione di armi o di munizioni.

Art. 8.

¹ Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero atti ufficiali a nome di uno Stato estero;

chiunque fa sul territorio svizzero, nell'interesse di un governo estero o di autorità estere, un servizio d'informazioni relativo all'attività politica di persone o di partiti;

chiunque arruola altre persone per un siffatto servizio o lo favoraggia,

è punito con la detenzione o, in casi gravi, con la reclusione. Gli stranieri sono inoltre espulsi.

² È in particolare considerato come circostanza aggravante l'aver incitato ad azioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera ovvero l'aver dato false informazioni di questa natura.

Atti ufficiali di funzionari esteri. Servizio politico d'informazioni per l'estero.

Art. 9.

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale del 4 febbraio 1853, compresi gli articoli 69 a 77.

Applicazione del Codice penale federale.

Art. 10.

¹ I reati previsti nella presente legge saranno giudicati dalla Corte penale federale.

Giurisdizione.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia potrà deferirne alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio.

Art. 11.

Riserva del
diritto can-
tonale.

Restano riservate le disposizioni penali del diritto cantonale destinate a proteggere l'ordine pubblico, che non si riferiscono ai reati menzionati negli articoli 1 a 8 della presente legge.

Art. 12.

Entrata in
vigore.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 13 ottobre 1933.

Il Presidente : **Dollfus.**

Il Segretario : **G. Bovey.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 13 ottobre 1933.

Il Presidente : **A. Laely.**

Il Segretario : **Kaeslin.**

Il Consiglio federale decreta:

La presente legge sarà pubblicata in conformità dell'art. 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'art. 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 13 ottobre 1933.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione :

Kaeslin.

Data della pubblicazione: *18 ottobre 1933.*

Termine d'opposizione: *16 gennaio 1934.*

Legge federale per la protezione dell'ordine pubblico. (Del 13 ottobre 1933.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1933
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	46
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	08.11.1933
Date	
Data	
Seite	721-724
Page	
Pagina	
Ref. No	10 149 470

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.